



TRIBUNALE DI PAOLA

Il Tribunale di Paola, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Paola Del Giudice Presidente
dott.ssa Simona Scovotto Giudice rel.
dott. Franco Caroleo Giudice

ha emesso, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.01.2017, la seguente

ORDINANZA

(ex art. 669 *terdecies* c.p.c.)

nella causa civile iscritta al n. 1446 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2016, vertente

TRA

E _____, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cavallo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Paola (Cs) al Corso Roma n. 3, come da mandato in calce al ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 25.03.2016;

ricorrente

E

Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t., dott. Luigi Abete, con sede legale in Roma alla via Vittorio Veneto n. 119, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Franco, come da procura generale alle liti autenticata conferita con atto pubblico del 13.11.2007 (rep. 151135 – racc. 32922), allegata in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Vibo Valentia alla Piazza del Lavoro n. 3;


resistente

Con reclamo, proposto ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c., **E** _____ ha richiesto la revoca dell'ordinanza del 5.10.2016, comunicata in data 6.10.2016, con cui il Tribunale di Paola, a definizione del giudizio ex art. 700 c.p.c. R.G. n. 396/2016 instaurato dall'odierno reclamante, ha dichiarato cessata la materia del contendere e condannato quest'ultimo al pagamento delle spese di lite (liquidate nella complessiva somma di € 1.500,00, oltre accessori, come per legge) in ragione della sua soccombenza virtuale, stante la ritenuta insussistenza del presupposto del *periculum in mora*.

Il reclamante, in particolare, nulla eccependo in ordine all'intervenuta declaratoria della cessazione della materia del contendere (attesa la soddisfazione da parte della banca resistente delle pretese poste a base dell'esperito giudizio cautelare, seppur solo in seguito alla sua

instaurazione), ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui, pur ammessa la sussistenza del presupposto del *fumus boni iuris*, ha ritenuto, per contro, non ricorrente (o, comunque, non adeguatamente provato) il *periculum in mora*, condannando, pertanto, E alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di lite, in applicazione del richiamato principio della soccombenza virtuale. Il reclamante, invero, nel ribadire, in riferimento al *fumus*, la legittimità e fondatezza delle pretese poste a base dell'esperito ricorso ex art. 700 c.p.c., ha rilevato che, erroneamente, il giudice cautelare ha ritenuto non adeguatamente allegata e provata la ricorrenza di quei "seri danni economici di difficile riparazione" che egli avrebbe subito in conseguenza dell'illegittima condotta tenuta dalla banca resistente. Ha, infatti, rilevato che già nel corso del giudizio cautelare era stata, in realtà, fornita idonea e precisa allegazione e dimostrazione dei danni, patrimoniali e non, che egli avrebbe, inevitabilmente ed ingiustamente, subito nel tempo necessario per far valere con un giudizio ordinario la legittimità delle pretese poste a fondamento della richiesta tutela cautelare d'urgenza. In particolare, infatti, è stata ribadita la prospettazione di pregiudizi tanto di carattere patrimoniale (conseguiti alla mancata consegna della perizia di stima redatta nel corso dell'istruttoria propedeutica alla stipula del contratto di mutuo fondiario intercorso con la banca resistente), quanto di carattere non patrimoniale (attesa, tra l'altro, la lesione subita dal reclamante alla propria onorabilità, reputazione personale ed affidabilità economica in conseguenza dell'erronea segnalazione da parte della resistente del credito vantato nei suoi confronti come "non contestato"). Il reclamante, pertanto, ribadita la ricorrenza tanto del presupposto del *fumus*, quanto di quello del *periculum*, ha richiesto la parziale revoca dell'ordinanza impugnata e, per l'effetto, previo accertamento della soccombenza virtuale della banca resistente, la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese afferenti tanto il giudizio cautelare, quanto il presente procedimento di reclamo, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario per dichiarato anticipo.

Con comparsa del 16.01.2017, si è costituita in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro, la quale, nell'impugnare e contestare quanto *ex adverso* dedotto, ha richiesto il rigetto del reclamo, in quanto infondato e, comunque, non adeguatamente provato, e, per l'effetto, la conferma dell'ordinanza impugnata, con condanna del reclamante alla refusione delle spese afferenti il presente giudizio. La banca resistente, infatti, nel reiterare quanto già rilevato nel corso del giudizio cautelare (anche in ordine all'insussistenza di un suo obbligo alla consegna della perizia di stima immobiliare richiesta dalla controparte e all'assenza di qualsiasi sua responsabilità in ordine alla segnalazione del credito vantato verso il reclamante come credito "non contestato") ha, comunque, rilevato l'assenza di qualsivoglia adeguato supporto probatorio fornito dalla controparte al fine di dimostrare l'effettiva e concreta sussistenza dei gravi ed irreparabili pregiudizi di carattere patrimoniale e non, asseritamente, lamentati. Rilevata, pertanto, la condivisibilità dell'ordinanza reclamata (anche in ordine alla ritenuta insussistenza, nella fattispecie in esame, del presupposto del *periculum*), è stata richiesta la sua integrale conferma,



stante la legittima condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio cautelare, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.


All'udienza del 18.01.2017, le parti, nel riportarsi a quanto già, ampiamente, dedotto nei rispettivi scritti difensivi, hanno insistito per l'accoglimento delle richieste ivi formulate; la causa, pertanto, è stata trattenuta in decisione.

Considerato l'evolversi dei fatti di causa ed il tenore delle argomentazioni e deduzioni, rispettivamente, formulate dalle parti nel corso del giudizio cautelare e ribadite nel presente procedimento, ritiene il Collegio che l'ordinanza reclamata va modificata nella parte in cui ha disposto la condanna del ricorrente (odierno reclamante) alla refusione in favore della controparte delle spese di lite.

Innanzitutto, va rilevato che, come, correttamente, osservato dal giudice cautelare, nel corso della prima fase del giudizio è venuta a cessare la materia del contendere, attesa la soddisfazione delle pretese poste a base del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dall'odierno reclamante.

Con il predetto ricorso, infatti, Eboli Domenico aveva richiesto di ordinare alla banca evocata in giudizio la consegna immediata in suo favore della perizia di stima di un immobile di sua proprietà (meglio indicato in atti) redatta nel corso dell'istruttoria che aveva preceduto la stipula tra le odierne parti in causa di un contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria, avvenuta con atto pubblico del 25.06.2009. Inoltre, con l'instaurazione del medesimo giudizio cautelare d'urgenza, l'odierno reclamante aveva richiesto di ordinare alla banca resistente di modificare la segnalazione effettuata presso la Centrale Rischi della Banca di Italia del credito vantato nei suoi confronti in virtù del predetto contratto di mutuo, indicando l'avvenuta contestazione della suddetta pretesa creditoria (in quanto, erroneamente, segnalato come credito "non contestato"). Ebbene, nel corso del procedimento cautelare, entrambe le suddette richieste sono state soddisfatte, cosicché è venuta a cessare la materia del contendere. Infatti, la banca resistente, costituendosi nel giudizio cautelare, ha prodotto la suddetta perizia di stima immobiliare richiesta dalla controparte; così come, a partire dal mese di aprile 2016, la stessa banca ha modificato la predetta segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca di Italia, dando atto dell'avvenuta contestazione del relativo credito (circostanza quest'ultima rappresentata dalla stessa parte ricorrente nell'udienza del 29.06.2016).

Dichiarata, pertanto, l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con l'ordinanza reclamata si è, tuttavia, provveduto alla sommaria delibazione della fondatezza dell'esperita azione cautelare al fine di addivenire al regolamento delle spese di lite in applicazione del noto principio della soccombenza virtuale. Dunque, rilevata l'ammissibilità e la probabile fondatezza delle pretese vantate dal ricorrente (e, quindi, la sussistenza del *fumus*), il giudice cautelare ha, per contro, ritenuto non provato e sufficientemente allegato il *periculum* e, pertanto, ha disposto la condanna della stessa parte al pagamento in favore della banca resistente delle spese di lite. Nel presente giudizio di reclamo, quindi, si controverte in ordine alla legittimità della suddetta



statuizione, in quanto, secondo parte reclamante, il precedente giudicante non ha correttamente valutato le circostanze del caso concreto, stante l'adeguata ed idonea prospettazione di quei seri ed irreparabili pregiudizi (tanto economici, quanto non patrimoniali) che egli avrebbe, inevitabilmente, subito nel corso del tempo necessario per l'instaurazione e la definizione del giudizio di merito, laddove non gli fosse stata concessa la richiesta tutela cautelare.

Tenuto conto, pertanto, delle statuizioni assunte con la predetta ordinanza cautelare e delle richieste formulate dalle parti nel presente giudizio, in primo luogo, deve darsi atto della ricorrenza nel caso di specie del presupposto del *fumus boni iuris* (dal momento che, comunque, alcuna specifica richiesta di modifica delle statuizioni assunte al riguardo è stata formulata dalla banca resistente, essendosi, invero, quest'ultima limitata a richiedere la piena conferma del provvedimento impugnato). Ne consegue, quindi, la fondatezza delle pretese avanzate dall'odierno reclamante con l'espresso ricorso ex art. 700 c.p.c., da valutare, in ogni caso, in un'ottica di verosimiglianza e probabilità, attesa la sommarietà della delibazione degli atti di causa che contraddistingue il presente giudizio (e, prima ancora, quello definito con il provvedimento impugnato). A fronte, dunque, della legittimità delle richieste avanzate dall'odierno reclamante con l'instaurazione del procedimento cautelare, non può non considerarsi la condotta tenuta dalla banca resistente. Quest'ultima, infatti, ha, comunque, dimostrato di assumere un contegno, concretamente ed effettivamente, collaborativo solo dopo la proposizione del suddetto giudizio cautelare, il che lascia presumere che, in assenza della medesima iniziativa giudiziaria, le pretese della controparte, seppur legittime, non avrebbero ricevuto alcun riscontro. A prescindere, infatti, dalla sussistenza o meno di obblighi previsti da specifiche disposizioni normative o contrattuali, non può farsi a meno di rilevare che, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., sussiste, comunque, nell'ambito di un rapporto obbligatorio, l'obbligo di ciascuna parte di comportarsi secondo correttezza e buona fede, al fine di preservare, nei limiti della normale tollerabilità, gli interessi e le aspettative della controparte (cfr., in questo senso, *ex plurimis*, Cass. civ. sez. III del 10.11.2010 n. 22819; ed, ancora, in modo conforme, tra le altre, Cass. civ. sez. II del 29.8.2011 e Cass. civ. sez. III del 18.9.2009 n. 20106). Suscita, invero, perplessità la circostanza che la consegna della perizia di stima immobiliare (già ripetutamente richiesta dal ricorrente, seppur senza alcun esito) sia avvenuta solo con la costituzione nel giudizio cautelare, sebbene già in data 29.10.2015 la banca resistente si era riservata di esperire ulteriori ricerche per acquisire la predetta documentazione, al momento, non rinvenuta (cfr. doc. n. 6 della produzione di parte ricorrente nel giudizio cautelare). Così come, giova rilevare, per quanto concerne, invece, l'avvenuta modifica della segnalazione iscritta presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, la contraddittorietà e non piena condivisibilità delle difese espletate dalla banca resistente. Quest'ultima, infatti, se nel presente giudizio ha sostenuto di aver provveduto a tale modifica (segnalando il credito come oggetto di contestazione) solo in conseguenza della proposizione dell'avversa opposizione



all'esecuzione, avvenuta in epoca successiva al giudizio cautelare (cfr. pag. 14 della comparsa di costituzione della resistente), in tale ultimo procedimento ha, per contro, rilevato di aver regolarizzato la medesima segnalazione solo dopo la notifica del ricorso ex art. 700 c.p.c., non essendovi prima tenuta, stante l'assenza di una precedente contestazione giudiziale (cfr. verbale del giudizio cautelare del 29.06.2016). Peraltro, nella circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11.02.1991 (allegata da parte reclamante) si fa riferimento alla pendenza di una contestazione in via giudiziale o stragiudiziale e l'avvenuto esperimento, con esito negativo, di un procedimento di mediazione non può che indicare la presenza di un credito contestato dalla controparte e, verosimilmente, oggetto di successive azioni giudiziarie. Insomma, il fatto che la medesima procedura di mediazione si era conclusa, con esito negativo, alla data del 23.10.2015 non stava ad indicare il venir meno della contestazione mossa dalla controparte (come attestato anche dalla documentazione acquisita in atti), e la banca, seppur al solo fine del rispetto dei richiamati principi di correttezza e buona fede, avrebbe, in realtà, potuto (e dovuto) modificare la suddetta segnalazione in epoca precedente al mese di aprile dell'anno 2016.

Per quanto attiene, invece, il presupposto del *periculum in mora*, occorre considerare che il giudice cautelare ha ritenuto non adeguatamente allegati e provati i pregiudizi lamentati dal ricorrente, seppur prendendo in considerazione, in modo specifico, solo quelli di natura economica. In particolare, secondo il reclamante, a causa della mancata consegna della soprarichiamata perizia di stima immobiliare, non avrebbe potuto surrogare il mutuo contratto con la banca resistente con un altro, a tasso agevolato, concessogli dall'Inps, in quanto dipendente pubblico. Di qui, i paventati danni di carattere patrimoniale che il reclamante avrebbe subito, stante l'impossibilità di usufruire di condizioni economiche meno onerose, anche in ragione della presunta illegittimità ed usurarietà dei tassi di interesse pattuiti nel contratto stipulato con la resistente. Dunque, va rilevato che il precedente giudicante, in modo condivisibile, ha evidenziato la mancata specifica allegazione e prova di tali asseriti danni economici, osservando, peraltro, la mancata adeguata prospettazione da parte del ricorrente del requisito dell'irreparabilità dei medesimi pregiudizi (ipotizzabile solo nel caso di adeguata dimostrazione dell'impossibile successiva integrale riparazione economica dei danni, presuntivamente, subiti). In realtà, infatti, alcunché è stato specificamente provato in ordine all'avvenuto diniego della domanda di surroga del mutuo presso l'Inps solo in conseguenza della mancata consegna della suddetta perizia di stima immobiliare; così come, considerato che la resistente è un istituto bancario, non può, verosimilmente, ipotizzarsi l'irreparabilità dei pregiudizi economici lamentati dall'odierno reclamante. Né, peraltro, tenuto conto della natura sommaria della delibazione che caratterizza il presente giudizio, possono essere considerate l'illegittimità ed usurarietà dei tassi di interesse lamentate dal reclamante, in quanto necessanti di una debita ed congrua verifica (di natura, specificamente, tecnica-contabile) non compatibile con il presente procedimento (con quanto ne consegue anche in ordine alla legittimità o meno del



pignoramento immobiliare intrapreso, sulla base dello stesso contratto di mutuo, dalla resistente sulla prima casa di abitazione del reclamante). Occorre, però, considerare che il reclamante ha, comunque, denunciato di aver subito anche danni di natura non patrimoniale, dal momento che, a causa dell'erronea segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, sarebbero state compromesse, tra l'altro, la sua reputazione ed onorabilità personale. Ebbene, non può non tenersi in considerazione che rispetto a tali pregiudizi di carattere non patrimoniale la giurisprudenza sembra incline a ritenere sufficiente (almeno per quanto attiene la fase cautelare) un onere di allegazione e di prova più tenue (arrivando, persino, a prospettare in alcune pronunce un danno *in re ipsa*), considerata la natura inviolabile dei diritti potenzialmente compromessi. Dunque, non può non considerarsi la verosimile fondatezza delle deduzioni del reclamante laddove lamenta di aver subito, in ogni caso, una lesione alla propria onorabilità, reputazione ed affidabilità sotto il profilo personale, stante la non corretta segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca di Italia della pretesa creditoria vantata nei suoi confronti.

Insomma, considerate le peculiarità della vicenda in esame, la parziale fondatezza delle argomentazioni e deduzioni, rispettivamente, formulate dalle parti, il contegno tenuto dalle stesse tanto prima quanto nel corso del giudizio, nonché la preminenza ed inviolabilità degli interessi potenzialmente compromessi, ritiene il Collegio che il precedente giudicante avrebbe dovuto compensare le spese di lite, in un'ottica di giustizia ed equità sostanziale.


Pertanto, tenuto conto di quanto sinora rilevato, l'ordinanza reclamata va revocata nella sola parte in cui si è provveduto al regolamento delle spese e competenze di lite, ponendole a carico del ricorrente, odierno reclamante (sulla base, come detto, della ritenuta sua piena soccombenza virtuale). Si ribadisce, infatti, che in un'ottica di giustizia sostanziale e in ragione della parziale fondatezza di quanto prospettato dalle parti, sarebbe stato opportuno disporre la compensazione integrale delle spese afferenti il giudizio cautelare.

Parimenti, in ragione delle peculiarità delle circostanze oggetto della vertenza in esame e di quanto sinora rilevato, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite anche in ordine al presente procedimento di reclamo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al R.G. n. 1446/2016, vertente tra E _____ (ricorrente) e la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (resistente), ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. accoglie, per quanto di ragione, il reclamo proposto da E _____ e, per l'effetto, revoca l'ordinanza emessa, in data 5.10.2016, dal Tribunale di Paola a definizione del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. iscritto al R.G. n. 396/2016 nella parte in cui ha disposto la condanna di E _____ al pagamento delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 1.500,00, oltre accessori, come per legge;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio di reclamo.



Si comunichi.

Paola, 31.01.2017

Il Giudice rel.

dott.ssa Simona Scovotto



Il Presidente

dott.ssa Paola Del Giudice



TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

Depositato in Cancelleria

Oggi, 01 FEB. 2017

Il Cancelliere

Dott.ssa DE MARCO Katia



IL CASO.it